

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"UNA PAGANI MIGLIORE"



L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Ottobre dell'anno 2022, alle ore 12:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "UNA PAGANI MIGLIORE".

I soci presenti: Gaetano Cesarano, Sessa Antonio, Violante Ferdinando, Pepe Giovanni, Iacovazzo Dario, Gaetano Caiazzo, Ricciardi Valentina, Marrazzo Elvira

chiamano a presiedere la riunione il Sig. Giovanni Pepe, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Gaetano Caiazzo quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di tutti i soci, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);**
- 2. Eventuali e varie;**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Giovanni Pepe il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

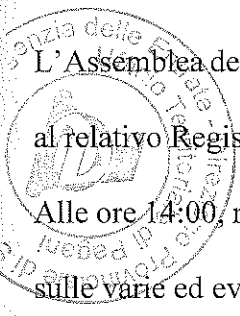
La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "UNA PAGANI MIGLIORE Associazione di promozione sociale" (in sigla "UNA PAGANI MIGLIORE APS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017),

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al relativo Registro degli Enti del Terzo Settore

Alle ore 14:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario


Giovanni Corrado

Il Presidente



Firma dei soci dell'Associazione Una Pagani Migliore presenti all'Assemblea del 31/10/2022 :

Gaetano Cesarano

Sessa Antonio

Violante Ferdinando

Pepe Giovanni

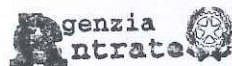
Iacovazzo Dario

Gaetano Caiazzo

Ricciardi Valentina

Marrazzo Elvira

Gaetano Cesarano
Sessa Antonio
Violante Ferdinando
Pepe Giovanni
Iacovazzo Dario
Gaetano Caiazzo
Ricciardi Valentina
Marrazzo Elvira



Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Pagani

Atto registrato il 07-11-2022

al n. 1222 Serie 3

Versate € 200,00 (Duranto / 60)

Il Direttore

Firma su delega del Direttore Provinciale

(Disposizione di servizio n. 01/2021)

aggiunto il 26-07-2022



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"UNA PAGANI MIGLIORE"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione – sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "UNA PAGANI MIGLIORE", di seguito indicata anche come "APS UNA PAGANI MIGLIORE".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagani alla via Criscuolo n. 34. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della Regione Campania non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Salerno ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o operative, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ENTE TERZO SETTORE"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, l'Associazione aggiunge alla denominazione sociale

l'acronimo "ETS" e quindi la denominazione dell'Associazione diventerà "APS UNA PAGANI MIGLIORE ETS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopo Sociale

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge esclusivamente attività di promozione e utilità sociale a beneficio delle persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari.

2. Essa intende operare nei settori di attività previsti dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 lettera:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 – Ambito di attività

1. L'associazione per il raggiungimento del suo scopo sociale,

potrà:

a) realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza fissa dimora e che versano in situazioni di particolare disagio sociale, sia esso fisico che economico;

b) svolgere, sia direttamente che indirettamente, assistenza domiciliare dei soggetti svantaggiati;

c) curare il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati;

Quale attività complementare a quella principale, potrà:

a) promuovere, sia direttamente, che indirettamente, azione di prevenzione tendente a rimuovere le cause della emarginazione sociale;

b) mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di difficoltà;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali e di ricerca, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione, anche presso le scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

d) sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti presenti

nel territorio.

2. L'associazione si propone, inoltre, anche:

- a) di favorire l'aggregazione giovanile e l'occupazione giovanile, di promuovere la creatività artistica, musicale e culturale giovanile, di contrastare i fenomeni di disagio giovanile, di organizzare laboratori educativi tematici rivolti ai giovani, di organizzare eventi culturali artistici e sportivi, quali manifestazioni, convegni, incontri, mostre, festival, cineforum, tornei sportivi, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche e simili;
- b) di favorire interventi, anche in collaborazione con il Comune di Pagani, volti alla valorizzazione, cura e gestione dei beni comuni urbani materiali, immateriali e digitali, per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- c) di sensibilizzare con i mezzi più idonei la comunità locale ai valori di solidarietà, partecipazione ed aiuto sociale, di accoglienza verso le persone deboli o svantaggiate.

3. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o

Revisore

Paolone

Gravina

Paola

Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

e) erogare premi e borse di studio;

g) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, imprese private;

h) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, con strumenti proprio o di terzi;

i) organizzare e promuovere, attività di turismo sociale, come gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, al fine di estendere ed approfondire la conoscenza di luoghi, zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;

l) svolgere, in proprio o con terzi o per conto terzi, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità

istituzionali.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 117/2017, le persone fisiche gli Enti di Promozione Sociale, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli Enti di Promozione Sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere

garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio preventivo. L'associato decaduto non può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della

comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi sociali

Art. 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

e) L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo

settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del

Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera e/o email con avviso da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di

adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Art. 13 – Assemblea straordinaria: competenze

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono

iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 a 5, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 10 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

o) nominare un Direttore Generale o un Sovrintendente che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;

p) nominare un Direttore Artistico che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;

q) nominare uno staff operativo per gestire al meglio le attività istituzionali;

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del

Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio

Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I

Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di

mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati

rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del

Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei

Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il

Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà

convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla

cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del

Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i

Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria

amministrazione.

Art. 20 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili al termine del mandato.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi

tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore,

l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili al termine del mandato.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite

una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I componenti il Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo IV

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato

nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25 – Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;

- eventuali erogazioni, donazioni o lascito pervenuti all'associazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

Art. 26 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 27 – Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 5 giorni che precedono l'Assemblea

convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio preventivo di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria prima dell'inizio del nuovo anno.

Titolo VI

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 29 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e il Codice civile, nonché le disposizioni attuative degli stessi.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00014169 00007382 W1C70001
00003616 31/10/2022 11:25:24
4578-00088 B53538F7F61EC138
IDENTIFICATIVO : 01210643743249
0 1 21 064374 324 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00014169 00007382 W1C70001
00003615 31/10/2022 11:25:17
4578-00088 2768EA8887F89ADF
IDENTIFICATIVO : 01210643743250
0 1 21 064374 325 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00014169 00007382 W1C70001
00003614 31/10/2022 11:25:10
4578-00088 88AD668FDA360818
IDENTIFICATIVO : 01210643743261
0 1 21 064374 326 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00014169 00007382 W1C70001
00003613 31/10/2022 11:25:03
4578-00088 16D87667E7AD3391
IDENTIFICATIVO : 01210643743273
0 1 21 064374 327 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00014169 00007382 W1C70001
00003612 31/10/2022 11:24:58
4578-00088 CDACC4DE65819CEE
IDENTIFICATIVO : 01210643743284
0 1 21 064374 328 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00014169 00007382 W1C70001
00003611 31/10/2022 11:24:54
4578-00088 2CD8F1A1EDF96F3D
IDENTIFICATIVO : 01210643743295
0 1 21 064374 329 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00014169 00007382 W1C70001
00003610 31/10/2022 11:24:48
4578-00088 B08211C81F938091
IDENTIFICATIVO : 01210643743307
0 1 21 064374 330 7

